

DELIBERA N. 538/10/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 16/FDG NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELELOMBARDIA S.R.L. (EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE SATELLITARE “TELELOMBARDIA SAT”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E 3, COMMI 2, 3 E 4, DELLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 21 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l’articolo 3, commi 2, 3 e 4;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l’atto di contestazione del 24 giugno 2010 n. 16/10/DICAM/UDIS – PROC. 16/FDG della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 2 luglio 2010, con il quale è stata contestata alla società Telelombardia s.r.l. esercente l’emittente satellitare “*Telelombardia Sat*” la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso immagini salienti e correlate di un evento calcistico; in particolare, si è rilevato che durante il programma “*Qsvs*”, qualificato dal registro dei programmi della società come “programma di approfondimento”:

- il 17 gennaio 2010 dalle ore 14:08 circa alle 14:43 circa sono state trasmesse immagini relative all’incontro Bari – Inter, in occasione della 1^a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2009/2010, disputato in data 16 gennaio 2010 a partire dalle ore 20:45, per una durata di 12 minuti e 30 secondi circa; dalle ore 17:40 circa alle ore 17:50 circa sono state trasmesse immagini afferenti la conferenza stampa, in diretta, tenuta da Leonardo Nascimento de Araújo, allenatore del Milan, per una durata di 2 minuti e 4 secondi circa e l’intervista, sempre in diretta, di Luca Antonini, giocatore del Milan, per una durata di 1 minuto e 8 secondi circa, subito dopo la conclusione della partita Milan – Siena, in occasione della 1^a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2009/2010, disputata in data 17 gennaio 2010 a partire dalle ore 15:00;
- il 21 febbraio 2010 dalle ore 14:08 circa alle 14:54 circa, sono state trasmesse immagini relative all’incontro Inter - Sampdoria in occasione della 6^a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2009/2010, disputato in data 20 febbraio 2010 a partire dalle ore 20:45, per una durata di 18 minuti e 30 secondi circa; dalle ore 18:05 circa alle ore 18:10 circa sono state trasmesse immagini afferenti l’intervista, in diretta, a Franco Colomba, allenatore del Bologna, per una durata di 20 secondi circa e l’intervista, in diretta, a Alberto Zaccheroni, allenatore della Juventus, per una durata di 1 minuto e 14 secondi circa, subito dopo la conclusione della partita Bologna - Juventus, in occasione della 6^a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2009/2010, disputata in data 21 febbraio 2010 a partire dalle ore 15:00;

VISTA la nota pervenuta in data 6 settembre 2010 (prot. n. 52619) con la quale la società Telelombardia s.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bonifico bancario, che attesta il pagamento in misura ridotta pari a euro 41.316,56 (quarantunomilatrecentosedici/56), determinata ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

RILEVATO pertanto di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola